



*Comune di Borgo d'Anaunia*  
*Provincia di Trento*

Prot. 7203

Borgo d'Anaunia, 06/07/2026

**ORDINANZA N. 48/2026****OGGETTO: istituzione del divieto temporaneo di spargimento letame e liquami stallatici.****IL SINDACO**

**Premesso** che l'uso indiscriminato dei fertilizzanti organici, tenuto anche conto dei periodi di utilizzo indicati nel Codice di buona pratica agricola "D.M. 19.04.1999", può determinare lo sviluppo di infestazioni da ditteri e altri insetti vettori, con conseguente potenziale pericolo per la salute pubblica e la salubrità ambientale;

**Valutata** la necessità di regolamentare temporaneamente le modalità di spargimento dei predetti fertilizzanti organici provenienti dalle locali aziende zootecniche al fine di evitare l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie e di emissioni moleste;

**Visto** il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 ed in particolare l'art. 112, che stabilisce le norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26.01.1987, n. 1-41 e quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 12.07.1987, n. 5460 con particolare riferimento agli artt. 25-26-26 bis-29;

**Vista** la legge 29 marzo 1928 n. 858 "Lotta contro le mosche ed insetti in genere";

**Visto** il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ed in particolare l'art. 217;

**Visto** il Decreto Ministeriale 19.04.1999 "Approvazione del Codice di buona pratica agricola";

**Fatte** salve le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1545, di data 24 agosto 2018;

**Vista** la legge n. 689 del 24.11.1981 in materia di depenalizzazione e ss. mm. e ii.;

**Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della l. 241/90 E S.M. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**Visto** lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche);

**Vista** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 nr. 2 ed in particolare l'art. 61.

## **ORDINA**

- **Il divieto spargimento di letame e liquame sull'intero territorio comunale dal 13.07.2026 al 14.09.2026.**
- **consentito lo spargimento del digestato (proveniente da biogas) sui terreni del territorio comunale distanti più di metri 50 dalle abitazioni e metri 10 dalla pista ciclabile, esclusi sabati, domeniche ed il periodo tra il 10 ed il 24 agosto**
- **La presente ordinanza revoca tutte le ordinanze precedenti sulla materia in vigore negli ex Comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco.**

### **AVVERTE**

in caso di inottemperanza al presente provvedimento verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100.00), con le modalità indicate dalla L. 689/1981, fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale;

### **DEMANDA**

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

### **RENDE NOTO**

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Albo telematico del comune di Borgo d'Anaunia;
- Attività agricole presenti sul territorio comunale di Borgo d'Anaunia;
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione Carabinieri di Sarnonico;
- Stazione Forestale di Fondo competente per territorio;
- Comuni di Cavareno, Romeno, Ronzone, Borgo d'Anaunia, Dambel e Comune di Senale-San Felice;
- Caseifici di Borgo d'Anaunia, Cavareno, Romeno, Castelfondo e Senale- San Felice.

### **AVVERTE ALTRESI'**

Che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

IL SINDACO  
Graziadei Daniele